



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

1.

DISEGNO DI LEGGE

ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

2

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La norma proposta dalla Giunta regionale esaminata ed approvata dalla IIª Commissione ha come scopo principale quello di incentivare l'esodo dei Dirigenti regionali e, nel contempo, di ridurre la dotazione organica della dirigenza senza influire sulla organizzazione complessiva della Regione.

Per l'amministrazione regionale non vi saranno costi aggiuntivi ma risparmi economici in quanto a fronte di un pagamento di retribuzione senza prestazione di lavoro vi è una contrazione della spesa complessiva del personale nei futuri bilanci regionali.

Infatti, per gli anni 2000 e 2001 non si dovrà corrispondere per il personale interessato la parte relativa agli oneri riflessi nella misura del 36% sulla retribuzione lorda, mentre il 50 % della indennità da corrispondere viene differito all'anno 2001.

Successivamente al 2001 si avrà un risparmio della spesa corrente di £. 100 milioni in media per ogni unità che beneficerà delle norme di cui trattasi.

La IIª Commissione, nella seduta del 28/1/2000 ha espresso parere favorevole all'unanimità al testo che si sottopone all'esame del Consiglio per la sua approvazione.

Il Relatore
(Luigi Caroppo)



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 133 DEL 28/01/2000

- 1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 28/01/2000, sulla base degli atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, il D.D.L. "Esodo volontario dirigenti regionali". (381/A).

- 2- Dopo ampia discussione la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

- 3- La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

- 4- La Seconda Commissione ha designato quale relatore il Presidente Caroppo.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 3/P DEL 14 FEBBRAIO 2000**

**Numero componenti I Commissione: 13
All'apertura della seduta sono presenti 12 Commissari.**

1. La I Commissione, nella seduta del 14 febbraio 2000, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla II Commissione consiliare per il parere finanziario in data 31 gennaio 2000:

Disegno di legge "Esodo volontario dirigenti regionali".

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Basurto, Camilli, Festinante, Rinaldi, Salamino (in sostituzione di Fitto),

astenuti: Angiuli, Pepe (in sostituzione di Tondo), Tateo (in sostituzione di Frisullo).

assenti al momento del voto: Gualtieri, Introna, Tagliente.

per il **DIRIGENTE RESPONSABILE**

(**Cesarina CLEMENTE**)

PRESIDENTE I COMMISSIONE

(**Avv. Antonio CROCCO**)



D.D.L.

"ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI"

ARTICOLO 1

1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione dal servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" pari al 40% della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del 65° anno di età.
2. L'importo massimo dell'indennità di cui al comma precedente non potrà superare in ogni caso, le 24 mensilità, intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.
3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.

ARTICOLO 2

1. L'indennità di cui all'articolo 1 sarà corrisposta fino ad un massimo di 12 mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
2. La cessazione dal servizio avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui al terzo comma dell'art. 1. Per gli altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge.



ARTICOLO 3

- 1 I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di cui alla tabella A (art.22, comma 1) della L.R. 4 febbraio 1997, n.7.**
- 2 La Legge Regionale 31 dicembre 1991, n.16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legge 27 dicembre 1989, n.413, convertito dalla Legge 28 febbraio 1990, n.37 ("Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione Puglia") è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La lettera "F" del 2° comma dell'art.34 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 è abrogata.**
- 3 Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.**

*Unità
di informazione sul*
27

All'Assessorato al Personale

All'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale

Alla Segreteria della Presidenza
Della Giunta Regionale

Alla Segreteria della
Giunta Regionale

Loro Sedi

Prot. 20/P/6569 /AA.GG.

del 17 NOV. 1999

OGGETTO: SDL/PER/99/00008 - "Esodo Volontario Dirigenti Regionali"

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

IL REFERATO TECNICO DELLA

Si trasmette, in allegato, ~~la~~ Schema di proposta di Legge in argomento munito del visto di questo Settore, a condizione che il S.D.D.L. in oggetto venga emendato come segue:

All'articolo unico sia aggiunto il comma 7): gli oneri derivanti dal presente D.D.L. graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

Il presente nulla osta viene
rilasciato limitatamente al
testo vistato dalla Ragioneria

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
23 NOV. 1999
Prot. N. <i>10/1284/65</i>
Cat. Cl. Esac.

Il Dirigente del Settore
dr. Luciano BARNABA

MF



Regione Puglia

VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
Ufficio AA.GG. e Segreteria

Settore proponente:

DDL: PER/SDL/99/00008 " ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI"

REFERTO TECNICO

(ART. 20 L.R. 17/77 modif. Dalla L.R. 9/93)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: 4 mld nel biennio 2000-2001, RISORSE DEL BILANCIO AUTONOMO

Capitolo/i di Entrata : RISORSE DEL BILANCIO AUTONOMO.

Capitolo/i di Spesa: C.N.I. "SPESE PER L'INDENNITA' ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI L.R. N. "

Spesa riferita al presente bilancio: 0

Spesa riferita ai bilanci futuri:

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

2 MLD BILANCIO DI PREVISIONE 2000 E 2 MLD BILANCIO DI PREVISIONE 2001

Note:

IL RISPARMIO PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SI CONCRETIZZA IN UN MINORE STANZIAMENTO PER GLI ANNI 2000 E 2001 IN RELAZIONE ALLA MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI RIFLESSI, NELLA MISURA DEL 36% SULLA RETRIBUZIONE LORDA PER CIASCUNA UNITA' ED INOLTRE NEL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL 50% DELLA SUDETTA INDENNITA' ALL'ANNO 2001.

INOLTRE, CON L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 SI AVREBBERO RISPARMI DI GESTIONE, CHE ANDREBBERO DA UN MINIMO DI CIRCA 2.500.000.000 (duemiliardi e mezzo) AD UN MASSIMO DI 12.000.000.000= (dodicimiliardi).

**Il dirigente del Settore Personale
(Dott. Bernardo NOTARANGELO)**

Parere del Settore Ragioneria:

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato**
 Parere negativo per

**Il Dirigente del Settore Ragioneria
(Dott. Luciano BARNABA)**